



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione settima civile – In Composizione Monocratica

In persona del Giudice Unico Dott. Alberto La Manna

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.

Promossa da

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono per delega in atti;

**ATTORE**

**CONTRO**

[REDACTED]

In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [REDACTED], [REDACTED], presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono con l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] per delega in atti;

**CONVENUTO**

**CONTRO**

[REDACTED]

In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] rappresentata e  
difesa dall'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] per delega in atti;

## CONVENUTO

**OGGETTO:** risarcimento danni;

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Per parte attrice

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejecits

In via pregiudiziale:

Respingersi l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla [REDACTED]  
[REDACTED] per i motivi di cui alle note allegate al verbale dell'udienza del  
7.10.2009, espressamente richiamati al punto 1 della memoria 26.10.2009.

Respingersi l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla  
[REDACTED] per i motivi di cui al punto 2 della memoria in data 26.10.2009; nella  
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di detta eccezione, mandare assolta al  
Sig.ra [REDACTED] dall'obbligo di pagamento delle spese di giudizio della [REDACTED]  
[REDACTED] e per l'effetto condannare la [REDACTED] all'integrale pagamento delle  
dette spese;

Nel merito

Accertare la responsabilità della [REDACTED] e della [REDACTED], in persona  
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per le pubblicazioni oggetto di causa  
e per l'effetto condannare in solido le predette società al risarcimento dei danni  
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra [REDACTED], che si quantificano in

€ 152.000.000 a titolo di danni patrimoniali; € 76.000.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e così per un totale di € 228.000,00, o quella veriore somma che l'III.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Ordinare altresì la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna sul sito Affaritaliani.it ex art. 2058 c.c.

Con vittoria di spese, anche generali al 12,5%, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti legali antistatari.

**Per parte convenuta** [REDACTED]

Voglia l'III.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda, deduzione, eccezione e istanza avversaria, così giudicare:

**In via preliminare:**

dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Torino, per i motivi esposti in atti.

**In via subordinata, nel merito:**

rigettare tutte le domande attoree nella maniera più conveniente per [REDACTED] ed assolvere in ogni caso [REDACTED] da qualunque domanda svolta nei suoi confronti, anche in via di regresso.

**In ogni caso,** con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA.

**Per parte convenuta** [REDACTED]

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, adversis reiectis

In via preliminare e pregiudiziale

- a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente e conseguentemente disporre la sua estromissione dal presente giudizio;

In via subordinata

- b) In alternativa a quanto disposto sub a) respingere ogni domanda di parte attrice proposta nei confronti del concludente in quanto inammissibile, irritualmente proposta e/o infondata in fatto e in diritto.
- c) Il tutto, in ogni caso, con condanna dell'attrice Sig.ra [REDACTED] alla rifusione in favore del convenuto di tutte le spese e competenze di giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali;
- d) Sempre e comunque nel caso di mancata estromissione dal giudizio dichiarare la responsabilità esclusiva e conseguentemente condannare la [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla Itnet srl

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare parte convenuta [REDACTED] eccepisce l'incompetenza del giudice adito per essere competente la sezione specializzata in materia di Proprietà industriale e intellettuale.

L'eccezione è infondata atteso che oggetto del presente giudizio è l'allegata responsabilità delle parti convenute per la lesione del diritto personale all'immagine della parte attrice e non diritti rientranti nell'ambito di applicazione del DLgs 30/2005 che attiene la tutela di marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali secondo la definizione fornita dall'art. 1 della norma citata.

Sempre in via preliminare la convenuta [REDACTED] eccepisce la propria carenza di legittimità passiva. L'eccezione è infondata atteso che è documentalmente provato che tra la [REDACTED] e la convenuta [REDACTED] è intercorso contratto in data 21.5.2008 in forza del quale la [REDACTED] ha fornito alla [REDACTED] il servizio di hosting consistente nella fornitura di 3 server ad uso esclusivo (doc. 1 di parte convenuta [REDACTED]). Risulta, pertanto, infondata l'allegazione della stessa [REDACTED] secondo la quale il provider internet della [REDACTED] non sarebbe la [REDACTED] ma altra società. Per tale ragione l'eccezione deve essere respinta.

Nel merito la domanda proposta da parte attrice nei confronti della [REDACTED] è da ritenersi fondata e deve trovare accoglimento.

Afferma parte attrice che la stessa avrebbe subito una lesione della propria immagine in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano on line Affaritaliani.it di una propria immagine senza autorizzazione e affiancata ad articoli facenti riferimento al mondo della prostituzione. Parte convenuta contesta la pretesa avversaria sotto il profilo della notorietà dell'attrice, della riconoscibilità della stessa nella fotografia pubblicata e della breve esposizione della fotografia oggetto causa.

In merito si rileva che l'attrice invoca a sostegno della propria pretesa la lesione dell'art. 10 c.c. secondo il quale sussiste legittimazione alla richiesta di risarcimento del danno nel caso di esposizione o pubblicazione dell'immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalla legge ovvero con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa.

Gli artt. 96 e 97 della L. 633/41 stabiliscono poi la riproducibilità dell'immagine di una persona in caso di consenso della medesima o quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia

o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Precisa la Suprema Corte che *“l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima”*.

Nel caso di specie è pacifico che l'attrice non ha fornito alcun consenso per la pubblicazione in contestazione. E', infatti, documentalmente provato che unica liberatoria sottoscritta dalla [REDACTED] è quella relativa alla pubblicazione delle fotografie sui siti Euro 3, sito personale e Tifotografo.it (doc. 5 di parte ricorrente). Sotto tale profilo la pubblicazione della fotografia sul sito Affaritaliani.it è da considerarsi illegittima. Per quanto attiene poi il requisito della notorietà del personaggio che ai sensi dell'art. 97 L. 633/41 giustifica la pubblicazione anche in assenza di consenso si rileva che la [REDACTED] risulta avere partecipato nell'anno 2006 quale concorrente alla trasmissione televisiva “Grande Fratello” e, conseguentemente, in qualità di ospite ad una serie di trasmissioni televisive a livello nazionale e locale, circostanze, queste, che, tenuto soprattutto conto della popolarità della trasmissione televisiva “Grande Fratello” possono aver conferito all'attrice una

certa notorietà che può giustificare la pubblicazione della sua immagine anche in assenza di consenso specifico. Peraltro, tale notorietà, come rilevato dalla Suprema Corte, non giustifica in alcun modo il contenuto della pubblicazione qualora esso si connoti come lesivo per il decoro e la reputazione della persona ritratta. Circostanza che ricorre certamente nel caso di specie laddove la fotografia della [REDACTED] è stata associata in occasione delle pubblicazioni del 21-23-24 agosto ad articoli relativi al mercato della prostituzione (doc. 7 ed 8 di parte attrice). Non appare, in merito, pertinente l'eccezione della convenuta [REDACTED] in relazione al fatto che nella fotografia non sarebbe chiaramente riconoscibile il volto della [REDACTED] atteso che l'immagine pubblicata riproduce il volto dell'attrice in modo da renderlo riconoscibile ai terzi pur essendo inclinato su un lato. Per quanto poi attiene alle contestazioni relative alla brevità dell'esposizione dell'immagine dell'attrice, fermo restando che è incontestato il fatto, che la fotografia sia stata oggetto di pubblicazione on line il 21, 23 e 24 agosto del 2008 si rileva trattarsi di contestazioni che possono al più incidere sul quantum del risarcimento e non sull'an. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la pubblicazione dell'immagine oggetto di contestazione in capo alla convenuta [REDACTED]

Per quanto attiene invece la responsabilità della convenuta [REDACTED] non si ritiene che la domanda possa trovare accoglimento.

La questione sollevata dalle parti attiene alla possibile individuazione del provider quale responsabile in caso di pubblicazione di contenuti illeciti mediante la rete telematica. Come si è già rilevato tra le due convenute è, infatti, provato essere intervenuto un contratto di hosting in forza del quale la [REDACTED] ha fornito alla

server per le proprie pubblicazioni.

Si rileva che parte della giurisprudenza di merito ha ricondotto la fattispecie nell'ambito della responsabilità oggettiva ritenendo applicabile l'art. 2050 c.c. in tema di responsabilità per attività pericolose in riferimento al richiamo di cui all'art. 18 L. 675/1996 secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile (in tal senso si veda Tribunale di Napoli, 8.7.2002 e Tribunale di Milano 10.7.2006). In altri casi è, invece, stata riconosciuta la responsabilità del provider in caso di pubblicazione di messaggi aventi contenuto palesemente illecito pur non attribuendosi al provider stesso un dovere generale di verifica del contenuto delle comunicazioni e messaggi immessi in un sito (Tribunale Roma, ordinanza 22.3.1999, Tribunale Monza, sez. Distaccata Desio, ordinanza 14.5.2001).

La materia risulta oggi disciplinata dal DLgs 70/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, dove viene operata una distinzione tra 3 tipologie di provider, differenziando la responsabilità in relazione alla tipologia in oggetto. In particolare l'art. 14 del DLgs 70/2003 disciplina la responsabilità del c.d. *mere conduit*, ovvero del soggetto che effettua un'attività di mera trasmissione di informazioni, l'art. 15 la responsabilità del *caching*, ovvero del soggetto che fornisce un servizio di memorizzazione temporanea delle informazioni e l'art. 16 la responsabilità dell'*hosting*, ovvero del soggetto che fornisce un servizio di memorizzazione (non temporanea) di informazioni.

L'art. 17 dispone poi che il prestatore non è soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, salvi gli obblighi di informazione all'autorità amministrativa o

giudiziaria qualora venga a conoscenza di presunte attività illecite e salva responsabilità nel caso in cui, pur essendo a conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio, non informi l'autorità competente o se, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito per impedire l'accesso al contenuto.

La norma in esame delinea, quindi, una forma di responsabilità non oggettiva ma per colpa in capo al provider laddove viene espressamente sancita l'assenza di un dovere di verifica del contenuto delle informazioni, una responsabilità che deve, quindi, essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. (in tale senso si veda anche Tribunale Catania 29.6.2004).

Per quanto attiene la figura dell'*hosting*, nell'ambito della quale, come già rilevato, è da ricondursi la fattispecie oggetto del presente giudizio, l'art. 16 stabilisce poi che il provider non è responsabile a meno che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene le azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione o se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni e disabilitarne l'accesso.

Al di fuori dell'ipotesi in cui l'illiceità del contenuto della pubblicazione venga comunicata al provider dalla pubblica autorità la norma richiede, quindi, che il provider sia comunque a conoscenza della illiceità dell'informazione al fine di ravvisare una sua responsabilità. Si ritiene che tale conoscenza, in assenza di specificazione da parte del legislatore, possa avere una qualsiasi origine (come ad esempio una comunicazione proveniente dallo stesso danneggiato) ma non possa essere presunta semplicemente dalla presenza sul server dell'informazione avente

contenuto illecito, ricadendosi altrimenti in un'ipotesi di responsabilità oggettiva che confligge con l'esenzione dal dovere di controllo stabilita dall'art. 17.

Trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c. è, inoltre, il danneggiato a dovere fornire prova del fatto che il provider sia concretamente venuto a conoscenza del contenuto illecito delle informazioni contenuto sul server.

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dalla parte attrice la quale si è limitata ad affermare la desumibilità di tale conoscenza sulla base dell'allegata notorietà del personaggio ritratto e del fatto che la pubblicazione è rimasta sul sito per 4 giorni. Trattasi di elementi presuntivi insufficienti a fare desumere una effettiva conoscenza da parte del provider del contenuto delle informazioni pubblicate e, pertanto, non idonei a fare ravvisare una responsabilità della ██████████ nel caso di specie.

Per tali ragioni, quindi, la domanda nei confronti della ██████████ deve essere respinta.

Per quanto attiene la quantificazione del danno si rileva che, sotto il profilo patrimoniale, parte attrice chiede in primo luogo la quantificazione in relazione agli importi che la ██████████ avrebbe dovuto percepire dalla ██████████ e che non ha percepito a seguito della revoca dell'incarico ricevuto in conseguenza della pubblicazione oggetto di causa. Tale domanda è da ritenersi fondata atteso che è risultato documentalmente provato che la ██████████ aveva ricevuto incarico dalla ██████████, di cui era anche socia fondatrice, per la promozione delle iniziative culturali dell'associazione (doc. 9 di parte attrice) e che tale incarico prevedeva la durata di tre anni con un compenso di € 24.000,00 per ciascun anno. E' risultato altresì provato che, in conseguenza della pubblicazione oggetto di causa, l'incarico all'attrice è stato revocato in quanto gli articoli pubblicati sono stati

ritenuti in contrasto con l'immagine dell'associazione (doc. 10 di parte attrice). La testimone ██████████, escussa all'udienza del 4.5.2011, ha confermato di avere deciso di revocare l'incarico alla ██████████ dopo avere ricevuto rimostranze da parte della clientela a seguito dell'articolo pubblicato su Affaritaliani e che nulla le è stato pagato come compenso.

Risulta, pertanto, fondata la domanda di risarcimento dell'importo di € 72.000,00 richiesto da parte attrice. Nessun'altro importo può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale non essendo stata fornita prova. Afferma in merito la Suprema Corte che *"l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore"* (Cass. 16.5.2008 n. 12433). Essendo nel caso di specie stata provata esclusivamente la voce di danno patrimoniale sopra citata nessun altro importo può essere liquidato in via equitativa.

Per quanto attiene la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale si rileva che secondo la Suprema Corte *"l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 cod. civ.,*

*sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.” (Cass. 16.5.2008 n. 12433, Cass. 11.5.2010 n. 11353).*

Tale liquidazione viene effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c. tenuto conto della notorietà del personaggio, dei tempi di pubblicazione degli articoli oggetto di causa e della conseguente possibile diffusione dell'immagine illecitamente riprodotta.

Sulla base di tali elementi si ritiene equo determinare l'imposto del danno non patrimoniale in € 10.000,00.

L'importo complessivamente dovuto è, pertanto, pari ad € 82.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 24.8.2008 (ultimo giorni di pubblicazione) alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.

Non si ritengono invece sussistere i presupposti per l'invocata pubblicazione del dispositivo della sentenza non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 7 c.c.

Del tutto generica inoltre la domanda di risarcimento danni proposta dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]. La stessa deve essere, pertanto respinta.

Le spese sono poste a carico della parte convenuta [REDACTED] nonché compensate tra l'attrice e la [REDACTED] in ragione della peculiarità delle questioni trattate e, in particolare, dei contrasti giurisprudenziali in punto responsabilità del

provider.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Torino, sezione settima civile, in composizione monocratica;

definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti;

disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza;

Condanna la [REDACTED] a pagare a [REDACTED] l'importo di € 82.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati in motivazione;

Respinge la domanda proposta dall'attrice nei confronti della [REDACTED]

Compensa le spese legali tra l'attrice e la convenuta [REDACTED]

Condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice, spese che si liquidano nella somma totale, complessiva e finale di Euro 9806,11 di cui Euro 556,11 per esposti, Euro 2750,00 per diritti, Euro 6.500,00 per onorari oltre IVA e CPA sugli imponibili come per legge, rimborso forfetario su diritti e onorari e successive occorrenze con distrazione in favore dei legali antistatari.

Così deciso in Torino il 7.5.2012

Il Giudice

Dr. Alberto La Manna